



DECRETO DEL COMMISSARIO
Nell'esercizio delle funzioni del Comitato Esecutivo

N. 102 del 14.10.2021

OGGETTO: Individuazione del Segretario generale reggente quale datore di lavoro ai fini dell'applicazione del D.L. 127/2021.

L'anno **duemilaventuno** il giorno **quattordici** del mese di **ottobre** alle ore **09:00** nella sede della Comunità di Cavalese, il sig. **Giovanni Zanon**, nella sua qualità di **Commissario della Comunità Territoriale della val di Fiemme**, incarico rinnovato con delibera Giunta Provinciale n. 1344 del 07.08.2021, con l'assistenza del Segretario Reggente della Comunità **dott.ssa Luisa Degiampietro**, emana il seguente decreto.

IL COMMISSARIO DELLA COMUNITÀ

Richiamati:

- l'art. 5 della L.P. 6.8.2020 n. 6 "Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2020 – 2022", come modificato ed integrato dall'art. 7 della L.P. 18 dd. 04.08.2021, che ha introdotto in neo art. 2-bis, ai sensi del quale gli incarichi dei Commissari, nominati con deliberazione Giunta provinciale 1616 dd. 16.10.2020, sono rinnovati di diritto fino al 31 dicembre 2022;
- la deliberazione della Giunta provinciale n. 1344 del 07.08.2021 di rinnovo della nomina del Commissario della Comunità Territoriale della val di Fiemme nella persona del sig. Giovanni Zanon, per l'amministrazione dell'ente, esercitando tutte le funzioni del presidente, del comitato esecutivo e del consiglio di Comunità, secondo le indicazioni di cui alla deliberazione della citata Giunta provinciale n. 1616/2020.

Visto il Regolamento UE n. 2016/679 e il D.lgs. 196/2013 e ss.mm..

Visto il quadro normativo dettato dal D.L. 02 aprile 2021 n. 52, convertito in L. 17 giugno n. 87, nonché dal D.P.C.M. 17 giugno 2021 e relativi allegati, e in particolare l'art. 13 recante "Verifica delle certificazioni verdi Covid-19 emesse dalla Piattaforma nazionale -DGC".

Visto il Decreto-Legge n. 127 del 21.09.2021, da ultimo introdotto, con il quale è stato esteso l'obbligo di possesso ed esibizione della Certificazione Verde COVID-19 (di seguito: Green Pass) in ambito lavorativo pubblico e privato.

Visto che la Certificazione verde COVID-19 - EU digital COVID certificate è una certificazione digitale e stampabile (cartacea), che contiene un codice a barre bidimensionale (QR Code) e un sigillo elettronico qualificato, emessa attraverso la piattaforma nazionale del Ministero della Salute, attestante una delle seguenti condizioni:

- avvenuta vaccinazione
- avvenuta guarigione
- test antigenico rapido o molecolare con esito negativo

Preso atto che dal 15 ottobre 2021 e fino al termine di cessazione dello stato di emergenza dovranno possedere la certificazione verde Covid-19:

- i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso l'Amministrazione, anche sulla base di contratti esterni e i soggetti titolari di cariche amministrative e istituzionali, per accedere al luogo di lavoro;
- chiunque intenda accedere a musei, mostre, altri istituti e luoghi della cultura quali le biblioteche.

Considerato che la verifica delle certificazioni verdi COVID-19 è effettuata mediante la lettura del codice a barre bidimensionale, utilizzando esclusivamente l'applicazione mobile messa a disposizione, che consente unicamente di controllare l'autenticità, la validità e l'integrità della certificazione, e di conoscere le generalità dell'intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l'emissione.

Considerato che l'intestatario della certificazione verde COVID-19 all'atto della verifica dimostra, a richiesta dei verificatori, la propria identità personale mediante l'esibizione di un documento di identità e che il controllo delle generalità dell'intestatario rientra per il delegato nell'autorizzazione al trattamento dei dati personali inerente alla sua attività di servizio che l'ente ha già adottato.

Ritenuto di individuare il datore di lavoro nella figura del Segretario generale reggente, figura amministrativa apicale, per analogia alla norma prevista in materia di sicurezza sul lavoro (ar. 2 del Dlgs 81/2008), con funzione di capo del personale (art. 137 della L.R. 2/2018) ed in tale veste soggetto che stipula i contratti, di diritto privato, di assunzione del personale per conto dell'Amministrazione.

Precisato che:

- La Comunità Territoriale della Val di Fiemme è Titolare del trattamento dei dati funzionali all'esercizio delle proprie competenze istituzionali;
- l'art. 29 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito, il "Regolamento") prevede che "...chiunque agisca sotto la... autorità... del titolare del trattamento, che abbia accesso a dati personali non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal titolare del trattamento";
- l'art. 2-quaterdecies del D. Lgs. 196/03 stabilisce che "1. Il titolare o il responsabile del trattamento possono prevedere, nell'ambito del proprio assetto organizzativo, che specifici compiti e funzioni connessi al trattamento di dati personali siano attribuiti a persone fisiche espressamente designate che operano sotto la loro autorità. 2. Il titolare o il responsabile del trattamento individuano le modalità più opportune per autorizzare al trattamento dei dati personali le persone che operano sotto la propria autorità".

Visti:

- il D.L. 127/2021 del 21.09.2021;
- il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- la Legge Regionale 03 maggio 2018, n. 2 "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige" e s.m.;
- la Legge Provinciale 16.06.2006, n. 3 e ss.mm.ii. «Norme in materia dell'autonomia del Trentino»;
- il vigente Statuto della Comunità.

Visti gli uniti parere favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile di cui all'art. 187 della L.R. 3.5.2018 n. 2.

Dato atto che è stata acquisita agli atti la dichiarazione di non sussistenza di situazioni di conflitto di interesse in capo ai responsabili dell'istruttoria di questo provvedimento ai sensi dell'articolo 7 del Codice di comportamento dei dipendenti della Comunità.

Ritenuto di dover dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 4, della L.R. 3.5.2018 n. 2, al fine di consentire l'operatività del bilancio il più celermente possibile

D E C R E T A

1. di individuare il Segretario generale reggente quale datore di lavoro ai fini dell'applicazione del D.L. 127/2021, recante "Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening";
2. di dare atto che il Segretario generale, in tale veste, è titolato all'adozione delle modalità operative prescritte, potendo inoltre, a sua volta, individuare altri soggetti incaricati dell'attuazione delle stesse;
3. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 4, della L.R. 3.5.2018 n. 2, per le motivazioni espresse in premessa.

Avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per i motivi di legittimità, entro 120 giorni, ai sensi del DPR 24.11.1971, n. 1199;
- ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse ai sensi art. 41 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL SEGRETARIO REGGENTE

dott.ssa Luisa Degiampietro

IL COMMISSARIO

sig. Giovanni Zanon

ITER DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'

Pubblicato all'albo telematico della Comunità sul sito www.albotelematico.tn.it per dieci (10) giorni consecutivi dal **14.10.2021**

Provvedimento esecutivo dal **14.10.2021**

Cavalese, li **14.10.2021**

Il Segretario Reggente
dott.ssa Luisa Degiampietro